



Alberto Pavesi
NOTAIO

via Umberto I n. 41
26025 Pandino (CR)
T 0373920386
studio@notaioavesi.it

Repertorio n. 1763

Raccolta n. 1405

**VERBALE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sei** del mese di **febbraio**

6 febbraio 2021

In **Cassina Dè Pecchi**, nell'immobile posto in **Via Trieste N. 3**.

Alle ore dieci e quindici.

Avanti a me dott. **Alberto Pavesi**, **notaio** residente in **Pandino**, iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di **Cremona** e **Crema**, è comparso:

ROSSI Cinzia, nata a Milano il giorno 18 settembre 1962, domiciliata per la carica presso la sede sociale, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione "RAGGIO DI LUCE ONLUS".

Detta comparente, della cui **identità personale io notaio sono certo**, mi chiede di verbalizzare con il presente atto, l'assemblea dell'associazione "**RAGGIO DI LUCE ONLUS**", con sede in Cassina Dè Pecchi (MI), via Cavour n. 6 codice fiscale n. 91458950149

convocata per oggi, a quest'ora e in questo luogo in seconda convocazione, come consentito dall'art. 9 del vigente statuto sociale, giusto avviso diramato ai soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche adeguamenti statuari riforma Terzo Settore

2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Ai sensi di statuto assume la presidenza la stessa comparente, la quale constata e mi dichiara:

- che dei soci:

1. ABBONDIO Angela è presente

2. ARCIERI Daniela Giuseppina è presente

3. BARAZZETTA Maria Rita è presente per delega conferita al socio **CONTORSI Angelica**

4. BARBIERI Laura è presente

5. BOZZA Paola è presente

6. BUTTIRONI Rita è presente

7. CAPRILLI Simona assente

8. COLOMBO Gabriella è presente

9. CONTORSI Angelica è presente

10. DALLOCO Simona è presente

11. D'AMBROSIO Silvia è presente

12. DOSSI Ambrogio è presente per delega conferita al socio **ROSSI Cinzia**

13. GAMBA Liliana è presente

14. GOTTI Antonietta è presente per delega conferita al socio **COLOMBO Gabriella**

15. LO DATO Monica Maria Domenica è presente

16. MASTROMATTEO Giambattista è presente per delega conferita al socio **LO DATO Monica Maria** Domenica

REGISTRATO A

CREMONA

Il 02 marzo 2021

al n. 2660 serie 1T

Euro 245,00

17. PEDRUZZI Danila è presente per delega conferita al socio ARCIERI Daniela Giuseppina

18. PELOSI Maria Anna è presente per delega conferita al socio COLOMBO Gabriella

19. RENZI Oriella assente

20. REZZA Marta è presente per delega conferita al socio LO DATO Monica Maria Domenica

21. RIDOLFO Roberto è presente per delega conferita al socio COLOMBO Gabriella

22. RISI Adele è presente

23. ROSSI Cinzia è presente

24. TERUZZI Monica è presente per delega conferita al socio ROSSI Cinzia

25. UGGE' Giovanni è presente per delega conferita al socio BARBIERI Laura

26. VENTURINI Anna Maria è presente per delega conferita al socio COLOMBO Gabriella

27. VIGILANTE Raffaele è presente per delega conferita al socio ROSSI Cinzia

- che, su un totale di 27 soci, sono presenti in assemblea (in video conferenza come consentito dall'attuale normativa prevista dal D.L.18/2020) numero 25 soci rappresentanti oltre i tre quarti degli associati

- che del Consiglio Direttivo sono presenti:

ROSSI Cinzia, ARCIERI Daniela, COLOMBO Gabriella, LO DATO Monica e ABBONDIO Angela.

Indi, il presidente

verificata

la regolarità della costituzione

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti

dichiara

che l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il presidente illustra all'assemblea che a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore", si presenta l'opportunità, in ragione delle attività svolte dall'associazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore", nella categoria delle "Organizzazioni di Volontariato" di adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017.

Il Presidente in proposito precisa che:

- il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore a oggi non risulta ancora operativo;

- la categoria delle Onlus è destinata ad essere abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Pertanto - continua il Presidente - al verificarsi di entrambe le condizioni indicate e prima della fine dell'anno di verifica dell'ultima delle due condizioni, è necessario provvedere all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS a cura

dell'organo amministrativo, altrimenti, qualora si lasciasse decorrere il termine di abrogazione della disciplina delle Onlus senza essere già iscritti nel RUNTS, si potrebbe incorrere nell'ipotesi di scioglimento dell'ente per cancellazione dal relativo registro, con la conseguenza dell'obbligo di devoluzione del patrimonio come previsto dall'art. 10, lettera f), del D.Lgs. n. 460/1997.

Allo scopo di evitare il rischio della perdita di status di Onlus a seguito della prossima abrogazione del D.Lgs 460/1997, prima di aver acquisito lo status di Ente del Terzo iscritto nel Registro RUNTS, il Presidente propone di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Presenta quindi agli intervenuti il testo di statuto aggiornato, precisando che la relativa efficacia sarà condizionata al venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus; da tale termine detto nuovo statuto sostituirà quello attuale.

In particolare, il Presidente rammenta che:

- all'articolo 1 dello statuto è indicata la nuova denominazione che l'associazione assumerà non appena avrà efficacia il nuovo testo di statuto; precisa in proposito che la nuova denominazione è la seguente: "RAGGIO DI LUCE ODV";

- all'articolo 5 è specificato che l'associazione persegue senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e il predetto scopo verrà perseguito mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Il presidente espone, altresì, le ragioni per le quali si rende opportuno, al fine di un miglior funzionamento dell'associazione, nelle more dell'avveramento delle condizioni di cui sopra e quindi dell'efficacia dell'adozione del proposto nuovo testo di statuto sociale con efficacia immediata:

- modificare l'articolo 9: riducendo da 15 a 8 i termini per la spedizione dell'avviso di convocazione;

- abrogare l'organo dei Proviviri,

- modificare la composizione del collegio dei revisori, introducendo la possibilità che esso sia composto, a scelta dell'assemblea, da un organo monocratico;

- introdurre la possibilità che le riunioni collegiali possano svolgersi in video audio conferenza;

Indi, chiede all'assemblea di deliberare in merito.

L'assemblea, udito quanto sopra, con voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente, all'unanimità

DELIBERA

1. di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, **subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro**, e pertanto di procedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione "RAGGIO DI LUCE ODV";

2. di **adottare – sotto la condizione sospensiva** dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché del venimento della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus – il testo di statuto che si allega al presente verbale **sotto la lettera "A"**, testo che viene approvato nella sua interezza ed articolo per articolo;

3. di **approvare che il testo di statuto adottato andrà a sostituire quello attuale al verificarsi della condizione sopra riportata** e comunque non prima del termine stabilito dall'art. 104 secondo comma del D.Lgs. n. 117/2017 e che sino a tale termine conserverà piena efficacia lo statuto attualmente in vigore;

4. di delegare il Presidente a provvedere alla iscrizione nel RUNTS, entro l'anno in cui si sarà verificata l'ultima delle condizioni previste dall'art. 104, secondo comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque prima della decorrenza del 31 marzo dell'anno successivo, intervenendo ove opportuno in atti notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge;

5. di **modificare**, altresì, **con efficacia immediata**, i seguenti articoli del vigente statuto sociale e precisamente:

* **articolo 9:** *"La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, avverrà mediante lettera e/o posta elettronica da indirizzare, almeno 8 giorni prima della data prescelta per la riunione, a ciascun Socio avente diritto a parteciparvi."*;

* abrogare l'organo denominato "Collegio Dei Proviviri", con conseguente modifica dell'articolo 15 con la precisazione che l'attuale collegio resterà in carica sino a scadenza del termine o dimissione di tutti i relativi componenti;

* introduzione del nuovo testo dell'articolo 15 bis:

"Nei casi previsti dallo statuto per lo svolgimento di riunioni di organi collegiali (a titolo esemplificato: assemblea, consiglio direttivo, organo di controllo) si prevede che le stesse possano anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti."

* modifica dell'articolo 14 in tema di collegio dei revisori come segue:

"L'Organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un controllore unico o da un collegio di revisori composto da tre controllori effettivi, a uno dei quali il consiglio direttivo attribuisce la carica di presidente del collegio dei controllori."

In caso di nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore-supplente; in caso di nomina di un collegio di controllori sono nominati an

che due controllori supplenti.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi e professionali dei componenti dell'organo di controllo si rimanda alle disposizioni di legge.

L'organo di controllo: verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

I riferimenti contenuti nello statuto al Collegio dei Revisori, devono intendersi anche all'organo monocratico ove nominato dall'assemblea;

invariato il resto dello statuto

6. di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale. Il presidente dà atto che non vi sono da verbalizzare ulteriori dichiarazioni dei soci pertinenti l'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e cinque e mi consegna il testo di statuto vigente, aggiornato alle modifiche di cui sopra, che si allega al presente atto **sotto la lettera "B"**.

La comparente dichiara di ben conoscere quanto allegato al presente atto ed **espressamente dispensa me notaio dal darne lettura**.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente che lo approva e sottoscrive con me notaio alle ore dodici.

Consta di fogli tre, scritti in parte da me e in parte da persona di mia fiducia per intere facciate quattro e sin qui dell'ultima.

F.TO CINZIA ROSSI

F.TO ALBERTO PAVESI NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO)



Alberto Pavesi
NOTAIO

via Umberto I n. 41
26025 Pandino (CR)
T 0373920386
studio@notaipavesi.it

Allegato "A" al rep. 1763/1405

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
NON RICONOSCIUTA "RAGGIO DI LUCE ODV"**

Denominazione

Articolo 1 È corrente, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) e delle disposizioni in esso richiamate, la associazione di volontariato denominata:

"RAGGIO DI LUCE ODV"

La associazione è apartitica e aconfessionale.

Sede

Articolo 2 La associazione ha **sede legale** nel **Comune di Cassina de' Pecchi (MI) in via Cavour, n. 6** e sede operativa in via San Fermo n. 11 – Frazione Sant'Agata – c/o il Centro denominato "LABORATORIO 4 SENSI". La istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera del consiglio direttivo e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito

Durata

Articolo 3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Disciplina

Articolo 4 L'associazione è disciplinata dal presente statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente, e agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme ivi richiamate.

Scopo e oggetto.

Articolo 5 L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Tale attività viene svolta in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Articolo 6 Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La attività potrà essere esercitata come segue:

a. stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

- b. avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- c. farsi promotrice avanti a qualunque Ente pubblico e/o privato per intraprendere e gestire direttamente, o tramite terzi, qualsiasi iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi sociali;
- d. promuovere la formazione degli operatori, l'educazione specializzata, la tutela dei diritti civili, la ricerca scientifica, l'assistenza sanitaria, sociale e socio sanitaria a favore delle persone "diversamente abili", affinché sia loro garantito il diritto inalienabile di una vita libera e tutelata, possibilmente autonoma, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità;
- e. favorire la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, dell'integrazione scolastica e professionale;
- f. dare impulso ad interventi mirati che offrano delle garanzie ai soggetti "diversamente abili" ed agevolino la loro integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società, fermo restando l'opinione degli operatori specializzati, a vario titolo coinvolti;
- g. organizzare incontri, dibattiti, seminari, convegni, studi, conferenze e ogni altra manifestazione che possa contribuire ad incoraggiare lo studio e la ricerca per risolvere specifici problemi legati alla realtà dei "diversamente abili";
- h. ideare, realizzare e gestire un sito "*internet*" per un fondamentale scambio d'informazioni, non solo tra associati, ma anche per offrire un riferimento alle persone che necessitano, a qualsiasi titolo, di un contributo informativo e, inoltre, favorire la circolazione del proprio patrimonio di risorse informative sulle tematiche argomentate, accessibili ad un vasto pubblico;
- i. prospettare e, nel caso, organizzare spettacoli musicali, teatrali e cinematografici, perché favoriscano un saggio uso dei mezzi di comunicazione sociale, offrendo occasioni di apertura e dialogo;
- j. contribuire alla crescita dell'attività dei centri e/o associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione, fermo restando l'eventuale coordinamento delle relative iniziative;
- k. collaborare e/o aderire con qualunque Ente pubblico o privato, locale, nazionale e/o internazionale, nonché con organismi, movimenti ed associazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- l. creare un collegamento tra le famiglie per valorizzare le potenzialità terapeutiche, come componente educativa essenziale;
- m. stipulare un "*protocollo d'intesa*" con altre realtà impegnate nelle medesime finalità dell'Associazione, allo scopo di contribuire a realizzare un miglioramento delle condizioni di vita dei "diversamente abili";
- n. concretizzare intese con autorità sanitarie competenti in materia di disabilità.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi della vigente normativa in materia di enti del terzo settore.

Patrimonio.

Articolo 7 Il patrimonio dell'associazione è costituito da: quote associative; attività di raccolta fondi; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; contributi pubblici e privati. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidari-

stiche e di utilità sociale sopraindicate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale.

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata.

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Associati

Articolo 8 Possono rivestire la **qualifica di associato tutte le persone fisiche** che ne condividono le finalità dell'ente che si impegnino per consentirne la realizzazione.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nella ammissione di nuovi associati.

Tutti gli associati, che secondo il principio di democraticità – così come pre-

visto dalla vigente normativa in materia – hanno gli stessi diritti e doveri e, quindi, hanno diritto di voto, possono essere:

a. Fondatori - sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che, successivamente, con deliberazione insindacabile e inappellabile del consiglio direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

b. Ordinari - sono Soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività gratuita e volontaria. I soci ordinari, dettagliatamente distinti in "residenti", "non residenti" e/o "con attività lavorativa in Cassina dè Pecchi", così come si evince dal registro di trascrizione degli stessi, hanno tutti le stesse pari opportunità.

c. Onorari - sono Soci Onorari coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Per di più, quelle personalità del mondo scientifico e culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali. Le nomine a Socio Onorario sono riservate al Consiglio Direttivo.

d. Sostenitori - sono Soci Sostenitori quelli che per la loro personalità, per l'assidua frequenza dell'Associazione o per avere contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa e ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

Articolo 9 Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito; a rispettare il presente statuto; a svolgere la propria attività in favore dell'ente in modo spontaneo e gratuito.

Ciascun associato ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Ciascun associato ha, inoltre, diritto di voto in assemblea purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Articolo 10 La qualità di socio viene meno per recesso, esclusione o morte. Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'associato al consiglio direttivo. La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea e può essere disposta nel caso in cui l'associato contravvenga ai doveri previsti nel presente statuto. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di proporre le proprie giustificazioni.

La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente. Essa è intrasmissibile.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 primo comma codice del Terzo settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

Modalità di esercizio dell'attività dell'associazione

Articolo 11 La attività della associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o auto-

nomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 12 L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del d. lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Organi dell'associazione

Articolo 13 Sono organi dell'associazione:

1. l'assemblea degli associati
2. il consiglio direttivo
3. il Presidente e il vicepresidente
4. il Segretario
5. l'organo di controllo

Assemblea.

Articolo 14 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Convocazione

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Verbale assembleare

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione.

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 15 L'assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali, approva il bilancio di esercizio, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, delibera sull'esclusione degli associati, delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Articolo 16

Quorum assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, **in prima convocazione**, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e, **in seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza.

Quorum Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati. Le maggioranze previste per la assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

Deleghe.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. **A ciascun associato possono essere conferite massimo tre deleghe.** Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell'associazione, diventi superiore a cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto a massimo cinque deleghe. Il numero delle deleghe tornerà ad essere pari a massimo tre nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.

Consiglio direttivo

Articolo 17 Il consiglio direttivo è composto, a scelta dell'assemblea all'atto della nomina, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) membri, nel cui ambito sono compresi il presidente, in vicepresidente e il segretario o tesoriere.

I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Presidente e vicepresidente.

Articolo 18 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati, altresì, eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare, compete al Presidente:

- a. predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- b. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- c. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- d. determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- e. emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede eventuali comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e gli eventuali compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal vice Presidente eletto in seno dal Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Il Vice Presidente è eletto anch'egli tra i membri del Consiglio Direttivo. Coadiuvando il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

Sia il Presidente che il Vice Presidente possono essere rieletti e in caso di parità di voti si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che abbiano avuto ugual numero di voti.

Segretario e tesoriere.

Articolo 19 Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente. Il Segretario viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo e la prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo. Lo stesso, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Nel caso in cui non venga nominato un Tesoriere il Segretario:

- tiene la contabilità,
- stimola e controlla la regolarità del versamento dei contributi associativi, riceve e deposita i versamenti sul conto corrente intestato all'Associazione;
- dispone per il pagamento delle spese di esercizio dell'Associazione;
- redige i bilanci consuntivo e preventivo.

Organo di controllo

Articolo 20 L'Organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un controllore unico o da un collegio di controllori composto da tre controllori effettivi, a uno dei quali il consiglio direttivo attribuisce la carica di presidente del collegio dei controllori.

In caso di nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore supplente; in caso di nomina di un collegio di controllori sono nominati anche due controllori supplenti.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi e professionali dei componenti dell'organo di controllo, si rimanda alla normativa vigente in materia.

L'organo di controllo: verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

Funzionamento di riunioni di organi collegiali in audio - video conferenza

Articolo 21 Nei casi previsti dallo statuto per lo svolgimento di riunioni di organi collegiali (a titolo esemplificativo: assemblea, consiglio direttivo, organo di controllo) si prevede che le stesse possano anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nel ri-

spetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

Bilancio.

Articolo 22 I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del d. lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

Articolo 23 Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Rapporti con amministrazioni pubbliche.

Articolo 24 Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del d.lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Scioglimento

Articolo 25 L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

Rinvio

Articolo 26 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice del Terzo settore.

F.TO CINZIA ROSSI

F.TO ALBERTO PAVESI NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO)

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA'

"RAGGIO DI LUCE" Onlus

STATUTO

Indice:

TITOLO I:

- Art. 1 Costituzione e denominazione
- Art. 2 Sede
- Art. 3 Durata
- Art. 4 Oggetto

TITOLO II:

- Art. 5 Soci
- Art. 6 Associati
- Art. 7 Doveri e diritti

TITOLO III:

- Art. 8 Organi sociali
- Art. 9 Assemblea dei soci
- Art. 10 Consiglio direttivo
- Art. 11 Cariche sociali
- Art. 12 Presidente e vice Presidente
- Art. 13 Segretario/Tesoriere
- Art. 14 Organo di controllo
- Art. 15 Collegio dei Probiviri
- Art. 15 bis Riunioni in videocollegamento

TITOLO IV:

- Art. 16 Norme disciplinari
- Art. 17 Modalità disciplinari
- Art. 18 Controversie

TITOLO V:

- Art. 19 Esercizio sociale
- Art. 20 Risorse economiche
- Art. 21 Patrimonio

TITOLO VI:

- Art. 22 Intramissibilità della quota sociale
- Art. 23 Divieto di distribuzione degli utili
- Art. 24 Scioglimento
- Art. 25 Norme di rinvio



TITOLO I

(Costituzione e denominazione, Sede, Durata, Oggetto)

Articolo 1

E' costituita un'Associazione di solidarietà, denominata **"Raggio di Luce" Onlus**, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale, con particolare riguardo alle problematiche legate ai "diversamente abili".

Ai soli fini del presente Statuto, la denominazione **"Associazione di Solidarietà Raggio di Luce Onlus"** viene di seguito abbreviata in: Associazione.

Articolo 2

L'Associazione, attualmente, è ubicata in Cassina de' Pecchi (MI), con sede legale in via Cavour, n. 6 ed operativa in via San Fermo n. 11 – Frazione Sant'Agata – c/o il Centro denominato "LABORATORIO 4 SENSI" e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni non solo nel Comune di Cassina de' Pecchi (MI), ma anche in altri Comuni ubicati sul territorio nazionale, previa delibera del Consiglio Direttivo. Fermo restando lo Statuto cardine è possibile deliberare in sede locale, nel rispetto del regolamento dell'Ente Comunale ove si ambisce istituire la nuova sede, lo Statuto, l'Atto Costitutivo e il Regolamento. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione è:

- disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi e/o attività;
- costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente ed adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento del riconoscimento;
- apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali;
- autonoma, quindi, la sua attività non può subire condizionamenti politici, economici e confessionali, che siano in contrasto con le norme del presente Statuto.

L'attività degli associati è svolta, totalmente, a titolo gratuito e i soci – così come previsto dalla Legge 266 / 91, articolo 2 e dalla L.R. 22/93, articolo 2 – non possono essere retribuiti per nessuna prestazione. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Le attività di tutti i soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro tipo di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale diretti a risolvere i problemi legati alla realtà dei “diversamente abili” e delle loro rispettive famiglie, nell'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione, in particolare, si propone di:

- a. stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b. avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- c. farsi promotrice avanti a qualunque Ente pubblico e/o privato per intraprendere e gestire direttamente, o tramite terzi, qualsiasi iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi sociali;
- d. promuovere la formazione degli operatori, l'educazione specializzata, la tutela dei diritti civili, la ricerca scientifica, l'assistenza sanitaria, sociale e socio sanitaria a favore delle persone “diversamente abili”, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile di una vita libera e tutelata, possibilmente autonoma, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità;
- e. favorire la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, dell'integrazione scolastica e professionale;
- f. dare impulso ad interventi mirati che offrano delle garanzie ai soggetti “diversamente abili” ed agevolino la loro integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società, fermo restando l'opinione degli operatori specializzati, a vario titolo coinvolti;
- g. organizzare incontri, dibattiti, seminari, convegni, studi, conferenze e ogni altra manifestazione che possa contribuire ad incoraggiare lo studio e la ricerca per risolvere specifici problemi legati alla realtà dei “diversamente abili”;
- h. ideare, realizzare e gestire un sito “internet” per un fondamentale scambio d'informazioni, non solo tra associati, ma anche per offrire un riferimento alle persone che necessitano, a qualsiasi titolo, di un contributo informativo e, inoltre, favorire la circolazione del proprio patrimonio di risorse informative sulle tematiche argomentate, accessibili ad un vasto pubblico;
- i. prospettare e, nel caso, organizzare spettacoli musicali, teatrali e cinematografici, perché favoriscano un saggio uso dei mezzi di comunicazione sociale, offrendo occasioni di apertura e dialogo;
- j. contribuire alla crescita dell'attività dei centri e/o associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione, fermo restando l'eventuale coordinamento delle relative iniziative;
- k. collaborare e/o aderire con qualunque Ente pubblico o privato, locale, nazionale e/o internazionale, nonché con organismi, movimenti ed associazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- l. creare un collegamento tra le famiglie per valorizzare le potenzialità terapeutiche, come componente educativa essenziale;

m. stipulare un “*protocollo d'intesa*” con altre realtà impegnate nelle medesime finalità dell'Associazione, allo scopo di contribuire a realizzare un miglioramento delle condizioni di vita dei “diversamente abili”;

n. concretizzare intese con autorità sanitarie competenti in materia di disabilità.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

L'Associazione s'intende costituita da quanti sono intervenuti nell'atto costitutivo e da quanti avendo i requisiti prescritti, vi aderiranno in seguito, secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo e la sua uniforme disciplina, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli associati, i quali, se maggiori di età, avranno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

TITOLO II

(Soci, Associati, Doveri e Diritti)

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di fatto (nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata), mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a motivare un eventuale diniego di ammissione. Ad ogni modo, nei casi di rifiuto della domanda, è ammessa la possibilità di fare ricorso ad altro organismo associativo che, nel caso di specie, attiene al Collegio di Probiviri.

Tutti i Soci, che secondo il principio di democraticità – così come previsto dalla Legge 266/91, articolo 3, comma 3 – hanno gli stessi diritti e doveri e, quindi, hanno diritto di voto, possono essere:

- a. Fondatori - sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che, successivamente, con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.
- b. Ordinari - sono Soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività gratuita e volontaria, fermo restando il rimborso dei soli costi vivi sostenuti dal socio, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, che valuta la loro ammissione a seguito di domanda scritta. I soci ordinari, dettagliatamente distinti in “residenti”, “non residenti” e/o “con attività lavorativa in Cassina dè Pecchi”, così come si evince dal registro di trascrizione degli stessi, hanno tutti le stesse pari opportunità
- c. Onorari - sono Soci Onorari le persone fisiche/giuridiche e gli Enti (nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata) che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Per di più, quelle personalità del mondo scientifico e culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali. Le nomine a Socio Onorario sono riservate al Consiglio Direttivo.
- d. Sostenitori - sono Soci Sostenitori quelli che per la loro personalità, per l'assidua frequenza dell'Associazione o per avere contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa e ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

Le quote che devono essere versate dalle singole categorie di Soci sono determinate ogni anno dal Consiglio Direttivo che, tra l'altro, dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la relativa quota.

La quota associativa vale per l'anno in cui è versata e anche per quello successivo se il versamento viene eseguito dopo il primo novembre.

Il Consiglio Direttivo, ravvisandone l'opportunità, può modificare le quote e le categorie dei Soci e istituirne di nuove.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Hanno diritto di voto alle Assemblee i Soci di maggiore età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- espulsione: per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; in ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica;
- decadenza: su decisione del Consiglio Direttivo, conseguente al mancato versamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto.

Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Tutti i diritti di cui sopra sono esercitabili purché in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per i Soci Onorari in quanto esenti dal pagamento della stessa.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 7

Gli obblighi ed i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti, non importa quale sia il titolo o il motivo.

Il Socio che:

- non osservi lo Statuto;
- non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- si renda, in qualunque modo, indesiderabile per il suo comportamento,

potrà essere deferito dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

1. I Soci sono obbligati:

- a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b. a tenere sempre un comportamento decoroso;
- c. a versare la quota associativa.

2. I Soci hanno diritto di:

- a. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende realizzare gli scopi sociali;
- b. prendere parte in tutte le attività promosse dall'Associazione;
- c. partecipare all'Assemblea con diritto di voto per:
 - l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti;
 - la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
 - lo scioglimento anticipato dell'Associazione;
 - la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- d. usufruire di tutti i servizi dell'Associazione solo in caso di svantaggio o, come prevede l'art. 10, commi 2 e 3 del D.gls. n. 460/97.
- e. accedere agli atti e registri dell'Associazione;
- f. accedere alle cariche associative.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

I Soci, finché dura l'associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso, a norma dell'articolo 37 del codice civile.

TITOLO III
**(Organi Sociali, Assemblea, Consiglio Direttivo, Cariche sociali,
Presidente e vice Presidente, Segretario/Tesoriere, Revisori, Probiviri)**

Articolo 8

Gli Organi Sociali dell'Associazione sono costituiti da:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente e il vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. il Segretario/Tesoriere;
- e. il Collegio dei Revisori;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono caratterizzate dalla gratuità del mandato. E' ammesso solo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 9

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea, massimo organo deliberante, può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o inadempimento, dal vice Presidente, almeno una volta all'anno ed entro il primo semestre di ciascun anno sociale per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente, ovvero un membro del Consiglio Direttivo o uno degli Associati (in regola con l'Associazione) ne facciano richiesta scritta.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un terzo del totale dei Soci con diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, avverrà mediante lettera e/o posta elettronica da indirizzare, almeno 8 giorni prima della data prescelta per la riunione, a ciascun Socio avente diritto a parteciparvi.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a. discutere e approvare la relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- b. determinare le direttive per il raggiungimento degli scopi sociali;
- c. approvare il Conto Consuntivo e il Bilancio Preventivo;
- d. esaminare le questioni eventualmente sollevate o proposte dal Consiglio Direttivo;
- e. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- f. deliberare l'entità della quota associativa annuale;
- g. giudicare in merito all'espulsione di Soci;
- h. esprimersi sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello Statuto;
- b. sulle questioni di particolare importanza e/o gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- c. sullo scioglimento dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio.

Entrambe le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o da un Consigliere avente maggiore anzianità come Socio, ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Socio, la presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano di età tra i due.

Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei Soci della redazione del verbale.

L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea s'intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o scioglimento e liquidazione dell'associazione.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Ogni Socio di maggiore età ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento di ogni somma dovuta all'Associazione. Ogni Socio (Fondatore e/o Ordinario) può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio (Fondatore e/o Ordinario), purché in regola con il pagamento di ogni somma dovuta all'Associazione.

Nessun socio può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.

L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, salvo che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. L'Assemblea vota, comunque, a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali. Per ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio, di qualunque categoria, può prenderne visione.

L'Assemblea Ordinaria è inoltre convocata, su iniziativa di ogni singolo membro del Consiglio Direttivo, qualora si riscontrino gravi irregolarità di gestioni e/o gravi infrazioni. In tale caso l'Assemblea, con le maggioranze previste nel presente Statuto, delibera sull'esclusione del Socio o degli associati, o dei membri del Consiglio direttivo, cui tali comportamenti sono attribuiti, sull'eventualità di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti dall'Associazione e, nei casi più gravi, sullo scioglimento dell'Associazione.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Per il suo svolgimento e per le sue deliberazioni valgono le norme dettate dall'articolo 21 del codice civile.

L'organizzazione, sia interna che esterna, dell'Associazione sarà disciplinata da un "Regolamento Interno" che per l'approvazione è valido lo stesso quorum di una assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione; in caso di eventuale parità di voti l'Assemblea ricorrerà al sorteggio fra le opzioni. Ogni eventuale modifica del Regolamento stesso sarà apportata sempre con gli stessi criteri di votazione.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a tredici, incluso il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati che sono in grado di presentare la loro candidatura singolarmente o per lista. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

La carica dei componenti del Consiglio Direttivo è gratuita; ad essi potranno essere rimborsate dall'Associazione, le spese effettivamente sostenute e documentate (viaggio, vitto ed alloggio) per la realizzazione delle attività prestate e di quelle direttamente connesse all'associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e/o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Pertanto, senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) preparare e stilare (facoltà) un apposito Regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie;
- b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione e il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
- c) redigere il Conto Consuntivo e il Bilancio Preventivo dell'Associazione, sottoponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stabilire l'importo delle quote associative per le diverse categorie di Soci e fissarne le modalità di pagamento;
- e) determinare i corrispettivi per le diverse eventuali prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- f) decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti Soci, del rinnovo del Socio, nonché in merito al passaggio dei Soci da una categoria all'altra;
- g) nominare il vice Presidente ed eventualmente un segretario-cassiere o tesoriere;
- h) indire eventuali riunioni generali di tutti i Soci per riferire sull'andamento della vita associativa e discutere le direttive di carattere generale;
- i) deliberare su eventuali modifiche statutarie, di non rilevante impatto, connesse esclusivamente a riconoscimenti e/o affiliazioni ad altre realtà operanti con finalità analoghe o connesse a quelle dell'Associazione;
- j) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 11

Le prestazioni di tutte le cariche sociali sono fornite a titolo gratuito, ma potranno essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute e documentate dai membri del Consiglio stesso.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a. coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- b. coloro che abbiano subito interdizioni.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto. In ogni caso, a parità di voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del triennio. I consiglieri sono tenuti, sul loro onore, a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio Direttivo. Il Consigliere che, per tre volte consecutive, non interviene senza giustificato motivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, è dichiarato dimissionario.

Le prime nomine sono ratificate con l'Atto Costitutivo.

Articolo 12

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati, altresì, eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare, compete al Presidente:

- a. predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- b. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- c. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- d. determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- e. emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede eventuali comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e gli eventuali compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal vice Presidente eletto in seno dal Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Il Vice Presidente è eletto anch'egli tra i membri del Consiglio Direttivo e la prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo. Coadiuvava il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

Sia il Presidente che il Vice Presidente possono essere rieletti e in caso di parità di voti si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che abbiano avuto ugual numero di voti.

Articolo 13

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente. Il Segretario viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo e la prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo. Lo stesso, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Nel caso in cui non venga nominato un Tesoriere il Segretario:

- tiene la contabilità,
- stimola e controlla la regolarità del versamento dei contributi associativi, riceve e deposita i versamenti sul conto corrente intestato all'Associazione;
- dispone per il pagamento delle spese di esercizio dell'Associazione;
- redige i bilanci consuntivo e preventivo.

Articolo 14

L'Organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un controllore unico o da un collegio di revisori composto da tre controllori effettivi, a uno dei quali il consiglio direttivo attribuisce la carica di presidente del collegio dei controllori.

In caso di nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore supplente; in caso di nomina di un collegio di controllori sono nominati anche due controllori supplenti.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi e professionali dei componenti dell'organo di controllo si rimanda alle disposizioni di legge.

L'organo di controllo: verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

I riferimenti contenuti nello statuto al Collegio dei Revisori, devono intendersi anche all'organo monocratico ove nominato dall'assemblea

Articolo 15

Il Collegio di Provisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Collegio dei Probiviri, che alla prima riunione elegge un Presidente al suo interno, è deputato - secondo modalità da stabilirsi - a vigilare sulle attività dell'Associazione e nella risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà il supplente.

Con deliberazione dell'assemblea in data 6 febbraio 2021, l'organo in oggetto è stato abrogato, con la precisazione che le disposizioni del presente statuto in tema di Probiviri, rimarranno efficaci sino a che il collegio in essere a tale data resterà in carica.

Articolo 15 - bis

Nei casi previsti dallo statuto per lo svolgimento di riunioni di organi collegiali (a titolo esemplificato: assemblea, consiglio direttivo, organo di controllo) si prevede che le stesse possano anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

TITOLO IV

(Norme e modalità disciplinari, controversie)

Articolo 16

E' passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite terzi di inosservanza dello Statuto dell'Associazione e delle altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, di comportamento non conforme alla dignità e ai doveri di Socio, ovunque commesse.

Le sanzioni disciplinari sono:

- a. la censura;
- b. la sospensione temporanea, fino ad un massimo di 12 mesi, da ogni attività sociale;
- c. l'esclusione del Socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
- d. la radiazione.

In particolare: la censura consiste in una dichiarazione di biasimo; l'espulsione è applicabile nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità e il decoro dell'Associazione o per mora superiore a 90 giorni del pagamento della quota associativa.

Le sanzioni *sub* b. e c. possono anche prevedere l'inibizione a frequentare la sede sociale e determinate manifestazioni dell'Associazione.

La recidiva specifica o generica è considerata un'aggravante.

La radiazione è deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo, previo accertamento degli addebiti da parte del Consiglio dei Probiviri, e viene pronunciata nei riguardi del Socio che:

- commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione;
- abbia mancato ai doveri sociali;
- abbia danneggiato, in qualunque modo, l'interesse morale o materiale oppure il prestigio ed il buon nome dell'Associazione;
- abbia con la sua condotta costituito ostacolo al buon andamento del sodalizio o svolto attività contrastante con gli interessi dell'Associazione;
- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti di ammissione;
- che non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Interno dell'Associazione;
- che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'espulsione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Articolo 17

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti. L'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato a far pervenire al Collegio dei Probiviri, entro 15 giorni, le sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata per iscritto all'incolpato ed al denunciante.

Il Collegio dei Probiviri, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può procedere, assunte le necessarie informazioni, alla sospensione cautelare dell'incolpato. In ogni modo, i provvedimenti disciplinari non sono applicabili se prima l'interessato non sia stato invitato a comparire, per essere sentito, dinanzi al Consiglio Direttivo. L'invito a presentarsi e l'eventuale provvedimento disciplinare sono comunicati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 18

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri che giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

Il loro voto sarà inappellabile.

TITOLO V

(Esercizio Sociale, Risorse Economiche, Patrimonio)

Articolo 19

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta, secondo la vigente normativa, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione.

Articolo 20

Le risorse economiche, per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione, saranno costituite:

- a. dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b. da eventuali proventi derivanti da attività associative, effettuate occasionalmente (manifestazioni, iniziative, ecc.);
- c. dalle donazioni o lasciti testamentari;
- d. da ogni altro contributo e/o rimborsi derivanti da convenzioni, che soci e non soci, o privati, offrano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- e. dal contributo dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f. dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g. dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- h. dalle eventuali elargizioni fatte dai Soci e da terzi (sponsor).

Articolo 21

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e, pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

TITOLO VI

(In trasmissibilità Quota Sociale, Divieto distribuzione utili, Scioglimento, Norme di rinvio)

Articolo 22

La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 23

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

Articolo 24

All'Assemblea spetta il potere di sciogliere l'Associazione. Per la validità della deliberazione è richiesto il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli Associati.

Per quanto concerne le modalità di scioglimento e di liquidazione, si rimanda all'art. 9.

Articolo 25

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle norme ed ai principi sanciti dal Codice Civile e alle vigenti leggi in materia.

Cassina dè Pecchi (MI),



F.TO CINZIA ROSSI

F.TO ALBERTO PAVESI NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO)

Io sottoscritto dott. Alberto Pavesi notaio residente in Pandino iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema,

CERTIFICO

- che la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto analogico conservato fra i miei atti a raccolta;
- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, nonché del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, loro successive modifiche e integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità dal 27/12/2020 alle 14:24:30 al 27/12/2023 alle 14:24:30.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Pandino, data di apposizione della firma digitale



Digitally
signed
by
ALBERTO
PAVESI
C: IT
O:
DISTRETTO
NOTARILE
DI
CREMONA:
800020601
94